

12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

32° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1998

Presidenza del presidente CARELLA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3626) Disposizioni per fronteggiare parzialmente le maggiori occorrenze finanziarie del Servizio senatorio nazionale relative agli anni pregressi

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i>	Pag. 2, 4
BETTONI BRANDANI, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i>	3
DI ORIO (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>)	4
CAMPUS (<i>AN</i>)	3
MANARA (<i>Lega Nord-per la Padania indep.</i>)	4

I lavori hanno inizio alle ore 8,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3626) Disposizioni per fronteggiare parzialmente le maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale relative agli anni pregressi

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni per fronteggiare parzialmente le maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale relative agli anni pregressi».

Onorevoli colleghi, con il presente provvedimento si intende utilizzare l'accantonamento di 3.000 miliardi previsto nella legge finanziaria del 1998 per sopperire parzialmente alle maggiori occorrenze determinatesi nella gestione dei servizi sanitari.

L'articolo 1 definisce l'importo da assegnare alle regioni, con esclusione di quelle a statuto speciale (il Friuli-Venezia Giulia viene escluso a partire dall'anno 1997) che provvedono secondo la vigente normativa; viene esclusa, questa è una novità del disegno di legge, l'applicazione delle norme che vincolano l'erogazione del saldo all'avvenuto riscontro da parte della Corte dei conti.

In attesa che pervengano le certificazioni che attestino l'effettivo *deficit*, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a corrispondere acconti in due rate con scadenze previste, rispettivamente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge ed entro il 30 giugno 1999, rispettivamente pari al 75 per cento ed al 25 per cento degli importi indicati nella tabella A allegata al presente provvedimento. È chiaro che, se dovessero essere erogate somme in eccesso rispetto a quanto spettante ad ogni singola regione, l'eccesso versato verrebbe recuperato in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale.

L'articolo 2 del provvedimento sostituisce l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 630 del 13 dicembre 1996. Ciò per consentire una migliore comprensione di quanto contenuto nel suddetto articolo.

L'articolo 3 consente invece alle regioni di utilizzare, per cassa e a momentaneo sollievo della gestione corrente, somme a destinazione vincolata, prevedendo opportune indicazioni di salvaguardia. In particolare questo articolo prevede che le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere possono utilizzare, in termini di cassa, le entrate a specifica destinazione, ancorchè giacenti in separate contabilità speciali presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, delle quali non si prevede un immediato im-

piego per il pagamento di spese correnti per un importo non superiore all'anticipazione di Tesoreria.

Il comma 3 dell'articolo 3 prevede però che «il ricorso all'utilizzo in termini di cassa delle somme di cui al comma 1 vincola una corrispondente quota dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione deve essere ricostituita la consistenza delle somme che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti». Quindi c'è questo obbligo di ricostituire comunque i fondi che hanno una destinazione vincolata.

L'articolo 4 aderisce alla richiesta avanzata dalle regioni di poter contrarre mutui atti a coprire i disavanzi generatisi nella gestione del Servizio sanitario non finanziati da norme nazionali.

L'articolo 5 dà invece la facoltà ai direttori generali delle aziende unità sanitarie locali di ricontrattare la fornitura di beni e servizi a seguito della riduzione dei tassi d'interesse riscontrabili sul mercato.

Questo è in sostanza il contenuto di questo provvedimento. Nella relazione tecnica vengono anche stimate le ripartizioni afferenti ai 3.000 miliardi dell'intervento, tenendo conto della stima dei disavanzi per gli anni 1995, 1996 e 1997, determinati anche sulla base di valutazioni regionali; nella tabella allegata sono riportate le ripartizioni per ogni singola regione.

Onorevoli colleghi, non so se siamo in grado di aprire la discussione generale nella seduta di oggi; se così non fosse, potremmo aggiornare i nostri lavori ad una prossima seduta.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, vorrei far presente alla Commissione, prima dell'apertura della discussione generale, che, come lei ha già detto, il disegno di legge determina e distribuisce le occorrenze finanziarie riguardo a debiti pregressi delle regioni. Sarebbe quanto mai opportuno, proprio ai fini dell'erogazione stessa dei finanziamenti, che come sapete tutte le regioni indistintamente richiedono al Governo in modo incalzante, che il disegno di legge fosse approvato nell'ambito di questo esercizio finanziario, perchè ciò ovviamente determinerebbe la possibilità di velocizzare i termini dell'erogazione dei finanziamenti stessi. È una richiesta di cui il Governo si fa portavoce anche nei confronti delle regioni.

CAMPUS. Signor Presidente, vorrei intervenire sull'ordine dei lavori per chiedere, come ho già preannunciato ieri, di sospendere la discussione di questo disegno di legge per dare il tempo di valutare alla nostra parte politica, il Polo, la possibilità di mantenere la sede deliberante. Ho già annunciato ieri che noi siamo contrari al mantenimento della sede deliberante per tutti i disegni di legge e che valuteremo caso per caso la possibilità di derogare, in casi di estrema urgenza e necessità oppure per provvedimenti che abbiano caratteristiche strettamente tecniche, a questa posizione politica che è di tutto il Polo.

Quindi, signor Presidente, le chiedo di sospendere l'esame di tale provvedimento; altrimenti ci vedremo costretti a far interrompere già da

adesso la seduta in sede deliberante facendo venir meno il numero legale. Ribadisco la richiesta di un rinvio per poter valutare nell'ambito del Polo se in questo caso si possa mantenere o meno la sede deliberante.

MANARA. Signor Presidente, anch'io vorrei intervenire sull'ordine dei lavori. Ieri ci è sembrato di capire che oggi sarebbero stati discussi due disegni di legge, vale a dire il n. 3626 e il n. 2000; non so se la mia memoria trova conferma.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. È esattamente così.

MANARA. Personalmente e a nome del mio Gruppo, sono disposto a concedere la sede deliberante sul disegno di legge n. 3626, a condizione che si proceda ad ulteriori approfondimenti e che la discussione generale venga rinviata ad altra seduta, come del resto anche ieri era stato prospettato.

Pertanto, propongo di procedere subito all'esame del disegno di legge n. 2000, a favore dei titolari di pensione di guerra diretta, che secondo il mio modesto parere deve avere un *iter* piuttosto veloce.

DI ORIO. Signor Presidente, le proposte avanzate dal senatore Campus a nome del Polo e successivamente dal senatore Manara credo che comportino l'esigenza di avviare una riflessione. Giudico pertanto accettabile un rinvio purchè breve vista l'attesa da parte delle regioni e l'esigenza, richiamata molto bene dal Sottosegretario, di dare una risposta in termini rapidi. Dobbiamo considerare l'esigenza di approvare il provvedimento entro il 1998, in modo da acquisire risorse finanziarie che le regioni attendono con urgenza. Diversamente, si tratterebbe di un rinvio senza un motivo consistente, il cui scopo sarebbe solo quello di allungare i tempi.

PRESIDENTE. A seguito degli interventi testè svolti, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,05.